

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 372

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Celani, Rapa, Busilacchi,
Urbinati, Maggi, Marconi, Minardi, Micucci, Leonardi, Marcozzi, Carloni

presentata in data 25 giugno 2020

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

Art. 1*(Modifica alla l.r. 23/1995)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità civile o penale o un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, secondo quanto stabilito nei commi 4 ter e 4 quater.

4 ter. I rimborsi indicati al comma 4 bis sono ammessi esclusivamente in presenza dei medesimi requisiti indicati al comma 5 dell'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed, in particolare, quelli relativi ai procedimenti di responsabilità amministrativo - contabili sono dovuti nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

4 quater. I rimborsi indicati al comma 4 bis avvengono a conclusione di ogni singola fase e singolo grado di giudizio, in seguito alla richiesta formulata dal soggetto interessato e sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti organi professionali, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza di condanna definitiva che accerti la responsabilità per dolo o colpa grave del consigliere o dell'assessore regionale.

4 quinquies. Ai fini di quanto stabilito al comma 4 bis, il Consiglio regionale provvede alla stipula di apposito contratto di assicurazione, con compagnia assicurativa scelta tramite idonea procedura ad evidenza pubblica, sulla base degli indirizzi e dei criteri definiti dall'Ufficio di presidenza, il quale stabilisce contestualmente anche le modalità con cui i relativi costi sono posti a carico dei consiglieri e degli assessori regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la Regione.

4 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies si applicano anche ai consiglieri cessati dalla carica al momento in cui si attiva la responsabilità civile, penale o amministrativo - contabile per fatti o atti compiuti

nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta nel periodo del mandato elettivo.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ed alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.